

R.G.P.U.N. 5-1/2024

ORIGINALE



L.C. 15/24
SENT. 52/24
REP. 104/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice relatore
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **LAURA SANFILIPPO** (C.F.: SFNLRA70L45F158U), residente in Seregno (MB), Via Picasso n.10, rappresentata, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Ladislao Tintori;

CONCLUSIONI

*"Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, la signora Sanfilippo, come sopra rappresentata e difesa con la propria massa debitoria e di attivo
RICORRE*

All'intestato Ecc.mo Tribunale di Monza affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII:

1)dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla signora Laura Sanfilippo, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata della liquidazione dell'apertura della procedura stessa;

2)nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione delle rispettive posizioni, facendo specifica istanza in tal senso;

3)ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei bilanci e delle scritture contabili (se società o soggetto tenuto alle scritture contabili) nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso);

4)autorizzare il debitore, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso, ad utilizzare i beni facenti parte del suo patrimonio, in particolare gli immobili di proprietà e l'autovettura (stante anche l'esiguità del valore di quest'ultima);



5)disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

6)stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente in essa impresa registrata;

7)ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei Registri immobiliari se presenti beni immobili;

8)ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale e della famiglia, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo minimo di € 1.300,00 dello stipendio ed € 400,00 per mantenimento del figlio (per spese complessive della famiglia di € 1.700,00). Inoltre, escludere dalla liquidazione controllata l'autovettura di proprietà della signora Sanfilippo in quanto necessaria per le esigenze di vita e di valore liquidatorio nullo in considerazione della tipologia del veicolo e dell'anno di immatricolazione (così da evitare anche il sostenimento di costi a carico della procedura). Ad ogni modo si chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei beni facenti parte la procedura sino al momento della loro aggiudicazione".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Laura Sanfilippo ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv. Lorenzo Rossi, il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di Seregno (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adequazione delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del



procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e



l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso e della relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore dipendente presso Synlab Italia S.r.l..

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 165.191,83, così suddivisa:



Creditore	Grado privilegio	Importo
Privilegio speciale immobiliare		
BCC di Carate e Brianza	Privilegio ipotecaria	€ 114.853,68
Totale privilegio speciale		€ 114.853,68
Privilegio generale mobiliare		
avv. Claudio Ladislao Tintori	art. 6 CCII (25%) - art. 2751 <i>bis</i> c.c.	€ 948,43
avv. Danilo Delia	art. 2751 <i>bis</i> c.c.	€ 1.277,99
AdER Lombardia	Artt. 2753 e 2754 c.c. - grado 1 e 8	€ 41.961,09
AdER Lombardia	Art. 2752, comma 3, c.c. - grado 18	€ 600,14
AdER Lombardia	Art. 2752, comma 3, c.c. - grado 20	€ 36,43
Comune di Seregno	Art. 2752, comma 3, c.c. - grado 20	€ 380,00
Regione Lombardia	Art. 2752, comma 3, c.c. - grado 20	€ 269,80
Totale privilegio generale		€ 45.473,88
Chirografo		
Condominio Cassinetta		€ 4.864,27
Totale chirografo		€ 4.864,27

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. diritto di proprietà di due immobili siti nel Comune di Seregno, Via Picasso n.10 ang. Via Cadore n.120, di valore stimato in circa € 120.000,00;
2. diritto di proprietà dell'autovettura Smart Micro Compact Car MC01 (targa CA199WL), immatricolata nell'anno 2002;
3. redditi derivanti dall'attività lavorativa: € 1.600,00 netti mensili;
4. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
 - titolarità di rapporti di conto corrente accesi presso Banca Intesa Sanpaolo e BCC Carate Brianza, aventi un saldo rispettivamente di € 4.722,20 ed € 93,00;

La ricorrente ha, altresì, precisato di avere la disponibilità dell'importo di € 400,00 mensili corrispostole a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenni ed economicamente non autosufficiente Gabriele da parte del padre di quest'ultimo.

Alle attività e passività sopra indicate potrebbero aggiungersi quelle derivanti dall'eventuale acquisto dell'eredità del padre della ricorrente, che, come rappresentato dal Gestore della Crisi, costituisce circostanza ancora da verificare.

La ricorrente ha rappresentato di abitare attualmente in un appartamento condotto in locazione per il quale è tenuta a corrispondere un canone mensile di € 500,00.

Con riguardo alle spese per il fabbisogno del proprio nucleo familiare, la ricorrente ha precisato di sostenere spese per un importo complessivo di € 1.714,00 così dettagliato:



SPESE ALIMENTARI, CURA PERSONA E CURA CASA	€ 500,00
SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE	€ 500,00
SPESE PER BOLLETTE	€ 160,00
SPESE DI TRASPORTO	€ 140,00
SPESE VARIE PER IL FIGLIO (TRA CUI QUELLE SCOLASTICHE)	€ 150,00
SPESE PER ANIMALE DOMESTICO	€ 50,00
SPESE POLIZZA INFORTUNI	€ 43,00
SPESE POLIZZA INTERVENTI CHIRURGICI	€ 21,00
SPESE IMPREVISTE	€ 150,00
TOTALE	€ 1.714,00

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

La ricorrente ha domandato l'esclusione dell'autovettura Smart Micro Compact Car MC01 (targa CA199WL) dalla liquidazione in quanto priva di valore in considerazione della tipologia del veicolo e dell'anno di immatricolazione e, in ogni caso, ha chiesto l'autorizzazione a farne uso in quanto necessaria per le esigenze di vita e di lavoro. Quanto alla richiesta di esclusione del veicolo dalla liquidazione deve ritenersi che ogni determinazione sul punto avverrà all'esito delle operazioni di inventario da parte del liquidatore. Può essere, invece, autorizzato fino alla vendita, salvo contraria



indicazione da parte del liquidatore, l'utilizzo del bene in quanto necessario alle esigenze, anche lavorative, del debitore.

La ricorrente infine ha indicato, quale offerta alla procedura, la messa a disposizione dell'importo di € 300,00 circa, derivante dalla differenza tra le entrate economiche percepite mensilmente e quanto necessario a titolo di fabbisogno per il proprio nucleo familiare, oltre alla messa a disposizione integrale della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **LAURA SANFILIPPO** (C.F.: SFNLRA70L45F158U), residente in Seregno (MB), Via Picasso n.10, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'Avv. Lorenzo Rossi, con studio in Milano, Via Solferino n.7;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di Laura Sanfilippo di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore; autorizza l'utilizzo dell'autovettura Smart Micro Compact Car MC01 (targa CA199WL) da parte del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

